



CITTÀ DI CANICATTÌ

PROVINCIA DI AGRIGENTO

DIREZIONE V^a - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 11 A.S.O./T.S.O. del 05/03/2018

OGGETTO:	Prolungamento dell'Ordinanza di ricovero per Trattamento Sanitario Obbligatorio, nei confronti di: <u>L. [redacted] G. [redacted]</u> -.
----------	---

IL SINDACO

Premesso che con Ordinanza n° 10 del 27/02/2018, veniva disposto il Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, nei confronti del sig./ra L. [redacted] G. [redacted];

Vista la proposta motivata del dott. DI PIETRA FABIO, sanitario responsabile del servizio psichiatrico dell'Ospedale presso il quale l'ammalato si trova ricoverato, di ulteriore prolungamento del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, con decorrenza dal 05/03/2018 per giorni 07, del sig./ra L. [redacted] G. [redacted] affetto da: "**vedasi Certificato Medico allegato**";

Visto che dalla stessa proposta risulta che:

a) si è in presenza di persona soggetta da alterazioni psichiche tali da richiedere il prolungamento degli interventi terapeutici a cui è stato sottoposto;

b) gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall'infermo;

c) non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;

Visti gli artt. 1, 2 e 3 della legge n° 180/1978;

Visti gli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n° 5300 del 24 agosto 1993 e n° 3 del 20 luglio 2001;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000,

ORDINA

il **prolungamento**, con decorrenza dal 05/03/2018 per giorni 07, del **Trattamento Sanitario Obbligatorio** dell'infermo di mente sig./ra L. [redacted] G. [redacted] nato a C. [redacted] il 20/01/19[redacted], residente a C. [redacted] in Via S. [redacted] S. [redacted] n° 8/1 presso l'S.P.D.C. di CANICATTÌ.

DISPONE

che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 35, primo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, corredata dalla proposta medica richiamata in premessa, deve essere immediatamente notificata, a cura del personale della Polizia Municipale, al Giudice tutelare presso il Tribunale di Agrigento - Sezione distaccata di Canicattì.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:

responsabile del procedimento è il sig. ISP. C. PIAZZA MARIA - ISP. AGR. GIUSEPPE; ai sensi dell'art. 33 della legge n° 833/1978, chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o di modifica del presente provvedimento;

ai sensi dell'art. 35 della legge n° 833/1978, è proponibile, nel termine di 30 giorni dalla convalida del Giudice tutelare, da parte dell'interessato o di chiunque ne abbia interesse, ricorso al Tribunale di Agrigento;

contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione), da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Canicattì, lì 05/03/2018



IL SINDACO
Avv. ETTORÉ DI VENTURA



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
AGRIGENTO
Dipartimento Salute Mentale
MODULO DIPARTIMENTALE AG 3
Direttore *dr. dott. Fabio Di Pietra*

SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA

c/o P.O. "BARONE LOMBARDO" - CANICATTI

RESPONSABILE f.f. U.O. : DOTT. FABIO DI PIETRA

TEL. 0922 733341 - FAX 0922 733343

Prot. 39480 del 05.03.2018

Al Signor Sindaco

del Comune di Canicattì

(Tramite comando VV.UU.)

Oggetto: PROROGA TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Sig. L. G. (ordinanza n° 10 del 27.02.2018)

In riferimento al provvedimento disposto con Ordinanza n° 10 del 27/02/2018 a firma della S.V. per un TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO in condizioni di degenza ospedaliera, ai sensi e per effetto dell'Art. 35 comma 4 della legge 833/78, nei confronti del sig. L. G. nato a C. 21.01.1981, ivi residente in via S. S. n° 8/1

AVENDO CONSIDERATO ED ACCERTATO

1. che persistono gravi alterazioni psichiche caratterizzate da agitazione, disforia, irrequietezza, in assenza di critica di malattia, in paziente affetto da disturbo bipolare;
2. che la persona in oggetto continua a rifiutare gli urgenti interventi terapeutici richiesti dalla sua condizione psichica;
3. e che prosegue l'assenza delle condizioni e delle circostanze che consentono di adottare tempestivamente idonee misure sanitarie extraospedaliere;

si giunge a presumere la necessità che il ricovero debba protrarsi per una durata di

ulteriori **SETTE GIORNI**.

Pertanto, alla luce di quanto relazionato sopra, si invita ad adottare con urgenza il provvedimento consequenziale di competenza.

Canicattì, 05/03/2018

Il Responsabile SPDC

Dr. FABIO DI PIETRA
DIRETTORE S.C. PSICHIATRIA
M.D.S. S. C. A. S. S. I. C. A. T. A.
Ord. Med. CL 1981